

AVV. CLAUDIO VERINI

Professore a contratto di diritto civile – Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Giurisprudenza -
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali
Dottore di Ricerca in Diritto Civile
Assegnista di Ricerca in Diritto Civile

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

Nell'interesse di:

Paola De Nuntis, nata a Roma il 2.9.1971, ivi residente, in via Acherusio n. 6, c.f. DNNPLA71P42H501F, e Brunella Borgoni, nata a Frascati (RM), residente in Grottaferrata (RM), in via della Pedica n. 184, c.f. BRGBNL76E67D773X, difese e rappresentate dall'Avv. Claudio Verini del foro di L'Aquila (c.f. VRNCLD72B29A345S; fax: 0862.554540; pec: claudio.verini@pec.studiolegaleverini.it) come da procura estesa in calce al presente atto, e con questi elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Stefano Isidori, sito a Roma, Via degli Appennini n. 46.

Contro:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente in carica, con domicilio di legge a Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- Ministero dell'Economia e della Finanze (c.f. 80415740580), in persona del Ministro in carica, con domicilio di legge a Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), in persona dell'Avvocato Generale in carica.

Nonché nei confronti dei controinteressati:


Avv. Generoso Di Leo (c.f. DLIGRS71L12H501N), in servizio presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

Avv. Luigi Simeoli (c.f. SMLLGU71B28F839F), in servizio presso



Studio Legale Verini: Via Giosuè Carducci, 30 – 67100 L'Aquila
tel. 0862.319540 – fax: 0862.554540
pec: claudio.verini@pec.icvm.it

11/9/2019-482483 A
AGS Roma / ARCHIVIO



l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

PER OTTENERE

previa concessione delle misure cautelari anche di tipo propulsivo, il riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad ottenere la corresponsione delle competenze spettanti ai sensi dell'art. 21 R.D. n. 1611/1933, dalle medesime maturate a titolo di onorari di causa per i periodi di astensione obbligatoria per ~~gravidanza e puerperio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria~~ e interessi legali, da calcolarsi al netto delle ritenute contributive e fiscali, e la conseguente condanna delle amministrazioni intimare ad operare il pagamento.

Il fatto

Le ricorrenti appartengono al ruolo dell'Avvocatura dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

In particolare:

- Paola De Nuntis, assunta in servizio con d.p.c.m. n. 5164/2003, è Avvocato dello Stato attualmente inserita nella seconda classe stipendiale.

Con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato del 18.9.2012 è stata posta in congedo obbligatorio per maternità nel periodo compreso tra il giorno 9.5.2012 e il giorno 8.10.2012 (**doc. 1**), durante il quale beneficiava del trattamento economico di Procuratore dello Stato di terza classe.

- Brunella Borgoni, assunta in servizio con d.p.c.m. n. 194/2010, è Avvocato dello stato attualmente inserita nella prima classe stipendiale.

Con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato del 25.10.2012 è stata posta in congedo obbligatorio per maternità nel periodo compreso tra il giorno 4.6.2012 e il giorno 3.11.2012 (**doc. 2**), durante il quale già beneficiava del trattamento economico di Procuratore dello Stato di seconda classe.

Nelle predette occasioni le ricorrenti sono state destinatarie dell'assegnazione di un elevato numero di affari, come verificabile dall'esame, per Paola De Nuntis, della stampa, tratta dal sistema informativo dell'Avvocatura dello Stato, dell'elenco degli affari legali alla stessa assegnati nel corso dell'anno 2012 (**doc. 3**) e, per Brunella Borgoni, della stampa, tratta dal medesimo sistema informatico, del riepilogo numerico degli affari legali alla stessa assegnati nel periodo di propria astensione obbligatoria dal lavoro (**doc. 4**).

Dal punto di vista retributivo, è stato loro corrisposto il trattamento economico di legge, ma le stesse sono state escluse dalla "partecipazione al riparto delle competenze di cui all'art. 21 del R.D. 30.10.1933 n. 1611", come reso evidente dalla lettura dei sopra menzionati decreti (cfr. docc. nn. 1 e 2).

Ritenendo che tale esclusione fosse illegittima, con separate note del 30.3.2017, nella medesima data acquisite al protocollo generale dell'Avvocatura (**docc. 5 e 6**), rappresentando le ragioni giuridiche a fondamento della richiesta, hanno quindi diffidato l'Amministrazione a provvedere al pagamento delle somme spettanti, così interrompendo l'eventuale decorso del termine prescrizione.

Non avendo ricevuto riscontro, si trovano quindi nella necessità di dover adire codesto Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del diritto alla percezione delle indicate competenze e la condanna dell'Amministrazione

ad operarne la corresponsione in loro favore, in conseguenza delle ragioni giuridiche di seguito esposte.

Il diritto

1. Violazione e falsa applicazione:

- dell'art. 21, commi 1 e 2, del r.d. 30.10.1993, n. 1611, come sostituiti dall'art. 27 della legge n. 103/1979 e poi modificati dall'art. 43, comma 1, dalla legge n. 69/2009;
- degli artt. 37 e 41 del d.p.r. 10.3.1957, n. 3;
- degli art. 1, comma 2, 16 e 20 del d.lgs. 26.3.2001, n. 151;
- degli artt. 2909 c.c., 37 Costituzione, 157 t.f.u.e., 23 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., 4 e 9, par. 1, lettera f) della direttiva 2006/54/Ce.

Le ricorrenti domandano che il Tar adito riconosca il proprio diritto ad ottenere dall'Amministrazione di appartenenza il pagamento degli onorari che spettano loro in virtù dell'art. 21 del R.D. 30.10.1933 n. 1611, secondo cui *"l'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano l'esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.*

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili

....”.

Si tratta di competenze aventi natura retributiva, secondo l'omnicomprensiva nozione di retribuzione offerta dall'art. 2099 c.c., come espressamente affermato nell'art. 9 del d.l. 90/14, secondo cui *“i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.”*

La natura retributiva degli emolumenti in esame è inoltre espressamente confermata dall'art. 157, comma 2, del TFUE, secondo cui *“per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo”*, nonché dalla circolare INPS n. 6/2014, la quale, in tema di retribuzioni imponibili ai fini contributivi, dispone, al punto 3, che sono assoggettabili a contribuzione, anche a fini pensionistici, gli onorari spettanti agli Avvocati dello Stato.

Accertata la natura retributiva dei predetti emolumenti, assumono quindi rilievo:

- l'art. 41 del d.p.r. 10.1.1957, n. 3, secondo cui l'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio *“ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle*

norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità”;

- gli artt. 16 e 20 del d.lgs. 26.3.2001, n. 151, le cui disposizioni si applicano (art. 1, comma 2) “fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”, i quali sanciscono l'obbligatorietà del congedo, con conseguente divieto per le donne di essere adibite al lavoro per i periodi ivi indicati;

- l'art. 37 della Costituzione, nonché le norme di contenuto sovranazionale contenute nell'art. 157 del TFUE, nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali della U.E., intese a dare attuazione al principio di parità tra uomini e donne anche attraverso il riconoscimento della parità in materia di lavoro e di retribuzione;

- la direttiva 2006/54/CE la quale, all'art. 4 sancisce il principio di parità di trattamento e protezione della condizione della donna durante la gravidanza e la maternità e, all'art. 9, quello del mantenimento e/o dell'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo per maternità.

Dalla lettura delle predette disposizioni si ricava il principio per cui, in conseguenza della obbligatorietà del congedo, la quale si spiega con la esigenza primaria di assicurare la salute della madre e del nascituro, alla donna è assicurato il diritto soggettivo a mantenere o ad acquisire, con pienezza e senza limitazioni, i diritti legati alla propria posizione lavorativa, fra i quali anche quelli inerenti al trattamento economico.

Pur se alle ricorrenti non è stato fornito riscontro rispetto alle diffide dalle medesime rivolte alla Avvocatura (cfr. docc. 5 e 6), il motivo su cui si fonda la mancata corresponsione in loro favore delle competenze di cui all'art. 21 del

R.D. 30.10.1933 n. 1611 va evidentemente ricercato nell'art. 12 del "regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione", approvato con d.p.c.m. 29.2.1972 (da qui in avanti, per brevità, il "**Regolamento**"), secondo cui, ulteriormente ad altre ipotesi che non assumono rilievo in questa sede, "... non si ha, inoltre, diritto a riparto per tutto il tempo trascorso in aspettativa, a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario, esclusi i casi previsti dall'art. 37, secondo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ...".

Ciò in quanto, con riferimento ad analoghe richieste di corresponsione dell'indennità in esame formulate da Avvocati e/o Procuratori terzi rispetto al presente ricorso, l'Avvocatura ha espressamente motivato la decisione di non concederla sul rilievo secondo cui, non rientrando il congedo per maternità tra i casi di congedo straordinario contemplati nell' "art. 37, secondo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", rimarrebbe operativa, siccome non derogata, nei confronti delle donne che dovessero trovarsi in tale posizione, la regola generale dell'esclusione del "diritto a riparto per tutto il tempo trascorso in aspettativa, a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario".

Si tratta, peraltro, a parere delle ricorrenti, di una interpretazione non legittima della norma regolamentare che, per le ragioni appresso evidenziate, necessita di essere disapplicata *in parte qua*.

La lettura dell'art. 37, comma 2, del d.p.r. n. 3/1957, permette di osservare che la deroga alla regola generale in esso contenuta opera in presenza di richieste di congedo straordinario che operano "di diritto", rispetto alle quali non residua

alcun margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione se accoglierle o meno, laddove, al contrario, le domande di congedo straordinario per motivi diversi da quelli elencati nell'art. 37, comma 2, ineriscono alla sfera degli interessi legittimi dell'impiegato, il cui scrutinio è demandato dalla legge ad apprezzamenti discrezionali della p. a., ispirati al contemperamento fra le pretese del dipendente e le esigenze dell'Amministrazione (sul punto, già: TAR Lazio, Sez. I, 10-2-1987, n. 285).

Alle ipotesi di congedo prese in esame dal citato art. 37, comma 2, del d.p.r. n. 3/1957, va peraltro equiparata l'ulteriore ipotesi di congedo per maternità, anch'essa operante "di diritto" ed anzi ulteriormente qualificata, come visto, in termini di obbligatorietà dell'astensione, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 151/01, secondo cui "è vietato adibire al lavoro le donne; a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta...".

Riguardo al congedo per maternità assumono inoltre rilievo, ai fini dello scrutinio del presente ricorso, gli art. 40, commi 1 e 3, e 41, commi 1, 2 e 3, del d.p.r. n. 3/1957, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "... durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario...I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti", e che "all'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento

di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità”.

Risultano dunque variamente affermati, nel sistema delle fonti del diritto, il principio secondo cui l'astensione dal lavoro della donna, durante i periodi presi in esame dalle disposizioni a tutela della maternità, costituisce per la lavoratrice un obbligo, e non una mera facoltà, di talché il relativo congedo è qualificabile “*di diritto*” alla stregua delle altre ipotesi di congedo prese in esame dall'art. 37, comma 2, del d.p.r. n. 3/1957, nonché il principio per cui, nella pendenza del congedo, va riconosciuta la pienezza dei diritti inerenti al rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di natura retributiva.

L'art. 12 del Regolamento, il quale contiene una normativa di rango secondario, trattandosi di regolamento attuativo (*cf.* Consiglio di Stato, Sezione 4, n. 5158/2003), va quindi disapplicato nella parte in cui esclude, a danno della dipendente donna, il diritto ad una parte della retribuzione durante il congedo obbligatorio per gravidanza, per contrasto con le richiamate norme di rango primario, nonché con quelle, anch'esse sopra richiamate, sovraordinate all'ordinamento nazionale, che invece tale diritto riconoscono e assicurano.

Ciò tanto più ove si torni ad osservare che:

- come in precedenza dedotto e documentato, durante il periodo di astensione sono stati comunque assegnati nuovi “*affari*” alle ricorrenti, con aggravio del lavoro, sia pure da espletare successivamente, e con la evidente conclusione che le stesse sono state considerate “*in servizio*”;

- il riparto delle competenze di cui all'art. 21 del r.d. n. 1611/1933, come ancora già in precedenza dedotto, è riconducibile alle elargizioni di natura retributiva e non accessoria;
- quand'anche non volesse assegnarsi al Regolamento la natura di fonte secondaria del diritto: (i) per un verso, dovrebbe tenersi conto dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, il quale, con riferimento alle disposizioni a tutela della maternità in esso contenute, ha fatto salve le sole condizioni di maggior favore contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi e altre disposizioni precedenti, con conseguente (eventuale) abrogazione *in parte qua* dell'art. 12 del Regolamento; (ii) per altro verso, la disposizione regolamentare in esame sarebbe comunque in contrasto con la sopra citata direttiva 2006/54/CE, con conseguente (eventuale) necessità di disapplicazione ad opera della competente A.G. (*cf.* Cons. Stato, Sez. IV, 24.3.04, n. 1559).

Ne consegue la necessità, per codesto TAR:

- a) di disapplicare l'art. 12 del Regolamento, per contrasto con le disposizioni di rango primario o, altrimenti, volendo assegnare ad esso la natura di fonte primaria del diritto, per contrasto con la richiamata normativa sovranazionale, nella parte in cui esclude il diritto al riparto delle competenze di cui all'art. 21 del r.d. n. 1611/1933 in favore delle dipendenti che vengano a trovarsi in congedo obbligatorio per maternità;
- b) di affermare la sussistenza del diritto delle ricorrenti ad ottenere la corresponsione degli emolumenti dalle medesime richiesti, oltre la maggior somma, tra rivalutazione e interessi, prendendo come riferimento

la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e fiscali;

c) di condannare, conseguentemente, l'Amministrazione ad operarne la corresponsione.

Per quanto riguarda la misura delle competenze, riservandosi le ricorrenti, laddove possa occorrere, di operarne la quantificazione in separato giudizio, si chiede che il TAR adito, anche per economia processuale, nonché rilevando che, nel caso concreto, la determinazione quantitativa del credito da lavoro, la quale consegue in ogni caso a calcoli assai complessi, è di pertinenza dell'Amministrazione, previo accertamento delle condizioni necessarie per la relativa liquidazione (*cfr.* consiglio di Stato, n. 2232/2007), voglia fare ricorso alla disposizione di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a., demandando alle parti di pervenire alla definizione di quanto a ciascuna ricorrente spettante, salvi i rimedi di cui alla medesima disposizione in caso di mancato accordo.

Istanza cautelare

L'apprezzamento del *fumus* in merito alla fondatezza del ricorso può trarsi dai sopra esposti argomenti, nonché dal precedente rappresentato dalla sentenza n. 10048/2016 del TAR Lazio – Roma, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione 5, con sentenza n. 6157/2017.

Riguardo al *periculum*, va evidenziato che l'importo del credito delle ricorrenti è notevole e che, dal mancato incasso di esso durante il tempo necessario alla definizione del presente giudizio nel merito, potrebbe derivare a ciascuna ricorrente un grave pregiudizio, cosa che giustificerebbe anche la proposizione di una richiesta di ingiunzione.

Peraltro, anche per economia dei mezzi processuali, piuttosto che agire in sede monitoria, con l'evidente rischio che l'Amministrazione attivi il conseguente giudizio di opposizione, si ritiene maggiormente opportuno proporre la presente istanza cautelare, espressamente richiedendo all'adito TAR:

- attraverso una misura cautelare propulsiva, di compulsare l'Amministrazione a procedere ad un nuovo esame delle richieste delle ricorrenti, tenendo conto delle esigenze di disapplicazione, in *parte qua*, dell'art. 12 del Regolamento;
- altrimenti, anche in ragione dei citati precedenti in termini, di valutare l'opportunità di procedere alla sollecita definizione del giudizio attraverso la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Per tutto quanto esposto le ricorrenti in epigrafe indicate, come sopra rappresentate e difese, nel dichiarare di voler ricevere all'indirizzo pec claudio.verini@pec.studiolegaleverini.it le notificazioni e le comunicazioni relative al procedimento instaurando, così rassegnano le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa concessione delle opportune misure cautelari anche di tipo propulsivo, o altrimenti attraverso la sollecita definizione del giudizio attraverso la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.:

1. affermare il diritto delle ricorrenti a percepire le competenze spettanti ai sensi dell'art. 21 R.D. n. 1611/1933, maturate durante i periodi di

astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;

2. condannare le Amministrazioni intimare a corrispondere il relativo compenso, oltre la maggior somma, tra rivalutazione e interessi, prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e fiscali, con quantificazione rimessa a separato giudizio o altrimenti operata facendo ricorso alla disposizione di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a..


3. Con vittoria delle spese di lite.

Si depositano i documenti indicati nella precedente narrativa, come da indice del fascicolo di parte.

Si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile ma che, trattandosi di posizioni giuridiche derivanti da rapporto di pubblico impiego, la misura del c.u. è pari a euro 325,00.

L'Aquila, 30.8.2019

Avv. Claudio Verini



AVV. CLAUDIO VERINI

Professore a contratto di diritto civile – Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Giurisprudenza -
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali
Dottore di Ricerca in Diritto Civile
Assegnista di Ricerca in Diritto Civile


PROCURA AD LITEM

Le sottoscritte Paola De Nuntis (c.f. DNNPLA71P42H501F) e Brunella Borgoni (c.f. BRGBNL76E67D773X) conferiscono incarico all'Avv. Claudio Verini del foro di L'Aquila per rappresentarle e difenderle nel procedimento cui il sopra esteso atto si riferisce, con ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di integrare il giudizio, proporre ricorsi per motivi aggiunti, nominare sostituti.

Eleggono domicilio, unitamente allo stesso Avv. Claudio Verini, presso lo studio dell'Avv. Stefano Isidori, sito a Roma, Via degli Appennini n. 46.

Dichiarano: di essere state rese edotte circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiscono, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo; di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; di avere ricevuto indicazione degli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato; di essere state informate che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin il rispettivo trattamento.


L'Aquila – Roma, 30.8.2019





Le firme sono autentiche

Avv. Claudio Verini


Studio Legale Verini: Via Giosuè Carducci, 30 – 67100 L'Aquila
tel. 0862.319540 – fax: 0862.554540
pec: claudio.verini@pec.studiolegaleverini.it

RELATA DI NOTIFICAZIONE EX LEGGE N. 53/1994

AD ISTANZA E NELL'INTERESSE DI PAOLA DE NUNTIS E BRUNELLA BORGONI, L'AVV. CLAUDIO VERINI, CON STUDIO A L'AQUILA, VIA GIOSUÈ CARDUCCI N. 30, NELLA SUA QUALITÀ DI LORO DIFENSORE E PROCURATORE, A MENTE DELLE FACOLTÀ CONFERITEGLI DALLA L. 21.1.1994 N. 53, GIUSTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQUILA IN DATA 7.2.2008, NOTIFICA, DALL'UFFICIO POSTALE DI L'AQUILA 1 - LOCALITÀ CENTI COLELLA, COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL SOPRAESTESO ATTO:

- CON PLICO RACCOMANDATO A.G. N. 78775240350-6

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CARICA (c.f. 80188230587), NEL DOMICILIO DI LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, SITA A ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, CAP 00186.

AVV. CLAUDIO VERINI

- CON PLICO RACCOMANDATO A.G. N. 78775240353-0

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA (c.f. 80415740580), NEL DOMICILIO DI LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, SITA A ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, CAP 00186.

AVV. CLAUDIO VERINI

- CON PLICO RACCOMANDATO A.G. N. 78775240352-9

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IN PERSONA DELL'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO IN CARICA (c.f. 80224030587), NEL DOMICILIO DI LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, SITA A ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, CAP 00186.

AVV. CLAUDIO VERINI

- CON PLICO RACCOMANDATO A.G. N. 78775240351-7


ALL'AVVOCATO GENEROSO DI LEO (c.f. DLIGRS71L12H501N), NEL DOMICILIO DI LAVORO PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, SITA A ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, CAP 00186.

AVV. CLAUDIO VERINI

- CON PLICO RACCOMANDATO AG. N. 78775240355-2

ALL'AVVOCATO LUIGI SIMEOLI (c.f. SMLLGU71B28F839F), NEL DOMICILIO DI LAVORO PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, SITA A ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, CAP 00186.

AVV. CLAUDIO VERINI



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati de L'Aquila
del 07-02-2008

Avv. CLAUDIO VERINI

VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 30
67100 L'AQUILA

N. 601 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante


AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviata mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.



Racc. N. _____

AVV: GENEROSO DI LEO

clo AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI 12

(00186)

ROMA

Postaraccomandata

Posteitaliane

05.09.2019 17.32
Euro 007.95

ID0787752403517 00186
03218 67100 L'AQUILA 1 (A
0)

1-PT013946

